

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.325 del 09 dicembre 2014

Oggetto: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito. Presa d'atto sentenza n. 4443 del 30/07/2014 emessa dal TAR Campania-Napoli, Sez. I e determinazioni consequenziali.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1,comma 180,ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti

1

1



regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

2

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante “Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti”, con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: “la So.Re.Sa. costituisce “centrale di committenza” regionale che aggiudica




appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della art.33 del D.Lgs. 163/2006";

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 24 del 27/03/2013, So.Re.Sa. s.p.a., nella qualità di Centrale di committenza regionale, ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la *"fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito"*, suddivisa in lotti, per un importo complessivo a base d'asta di € 45.499.625,68, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006, previa verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti;

- che con determina n. 85 del 17/09/2013, all'esito delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante ha redatto per ciascun lotto la graduatoria finale degli operatori economici con i quali stipulare l'accordo quadro;

3

- che con ricorso recante R.G. n. 4643/2013, incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sez. I, la società Teleflex Medical s.r.l. ha impugnato le risultanze della gara, dolendosi, con specifico riguardo ai lotti n. 27 e n. 35, della mancata esclusione degli operatori economici meglio graduati, sostenendo in buona sostanza la non conformità tecnica alle prescrizioni della *lex specialis* dei prodotti da loro offerti;

RILEVATO

- che con sentenza n. 4443 del 30/07/2014, il TAR Campania-Napoli, Sez. I – anche alla luce della sopravvenuta nota di Soresa prot. n. U001456 del 21/01/2014, esplicativa dell'art. 2 del capitolato speciale di gara, con la quale, ad avviso del giudice, *"si è sostanzialmente stabilito di escludere dalla procedura espletata e dall'elenco dei prodotti acquistabili all'interno dell'accordo quadro stipulato con la singola impresa aggiudicataria – con ciò innovando anche l'ordine di graduatoria approvato per ogni lotto con la determina n. 85/2013 – tutti i prodotti cd. ISO riconducibili, ossia tutti i tipi di dispositivo non ricompresi nel nomenclatore tariffario nazionale ma riconducibili per omogeneità funzionale ai modelli normativamente prescritti"* - ha rilevato:



a) con riguardo al lotto n. 27 *"la postuma esclusione, ad opera del citato provvedimento, delle offerte della Covidien e della Coloplast dalla procedura selettiva per il lotto 27, con conseguente rinnovazione della graduatoria di merito e dell'ambito oggettivo dell'accordo quadro, che all'attualità devono intendersi circoscritti (nell'ordine) alle offerte della Clinilab, della Bard, della Svas e della ricorrente Teleflex Medical"*;

b) con riguardo al lotto n. 35, l'esclusione della offerta della Coloplast *"in forza del provvedimento della Soresa del 21 gennaio 2014, dalla procedura e dalla graduatoria per il lotto 35, con conseguente attuale ricollocamento dell'offerta della società ricorrente in prima posizione"*,

- che il Giudice amministrativo ha quindi ritenuto le censure proposte da Teleflex in parte infondate in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Tanto premesso il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2014

DETERMINA

1) di **prendere atto** della sentenza n. 4443 del 30/07/2014 emessa dal TAR Campania-Napoli, Sez. I;

2) di **reformulare** per l'effetto la graduatoria finale della *"procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito"* con riguardo ai lotti n. 27 e 35 nei termini di cui alle statuizioni del giudice amministrativo, con conseguente esclusione dei prodotti cd. *"iso riconducibili"* offerti dalle ditte Covidien e Coloplast e, precisamente nel modo che segue:

4

Lotto n.27 :

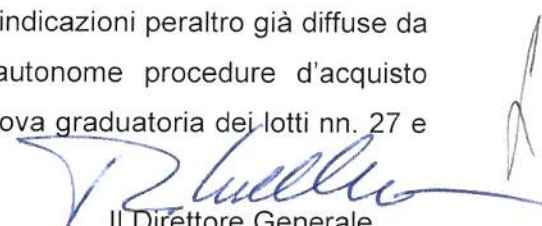
1° Clinilab	€. 2,440	AQUARIUS DYNAMIC: 10112010XX80AQ;
2° Bard	€. 4,000	CAT. FOLEY BARD: 1658XXCE, 1661XXCE, 1668XXCE - INTERGLIDE CAT. : D6031XX;
3° Svas	€. 8,500	CATETERE SECURDRAIN: 11501392, 11501392101, 11501392121, 11501392241;
4° Teleflex	€. 9,490	PROFILCATH PLUS AQUA FLATE: 850086, 850088 PROFILCATH PRECONNESSO: 851086-000XX0

Lotto n. 35

1° Teleflex	€. 27,990	PROTESI URETEROCUTANEO STOMIA: 850275-0000XX, 850276-0000XX, 850270-0000XX, 850271- 0000XX, 850281
-------------	-----------	--

3) di **comunicare** la presente determinazione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere interessate alla fornitura affinché procedano, ove ritenuto necessario, secondo le indicazioni peraltro già diffuse da Soresa con nota prot. U001456 del 21/01/2014, mediante autonome procedure d'acquisto all'eventuale approvvigionamento dei prodotti non inclusi nella nuova graduatoria dei lotti nn. 27 e 35.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.


Il Direttore Generale

Ing. Renato Di Donna

